

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 4656}

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**BALESTRACCI, AZZOLINI, CARRUS, CHIRIANO, COLONI,
FRASSON, GEI, LOMBARDO, MAZZUCONI, SODDU, ZAM-
PIERI, ZANIBONI, ZOLLA**

Presentata il 13 marzo 1990

Nuovo ordinamento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco

ONOREVOLI COLLEGHI! — L'ordinamento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, com'è noto, ha trovato nel tempo diverse regolamentazioni, non sempre compiute e coordinate tra loro, spesso contenute in provvedimenti intesi a disciplinare più le funzioni che le strutture, dando luogo così, nel tempo, ad una organizzazione del Corpo non del tutto adeguata e coerente.

Partendo dai noti Corpi locali dei pompieri, la legislazione, alquanto frammentaria, ha essenzialmente realizzato l'unità di quei Corpi nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco, venendo così a soddisfare il fondamentale interesse all'uniforme perseguimento su tutto il territorio nazionale di un'armonica presenza e di distribuzione dell'organizzazione antincendi, sulla quale più di recente si è imperniato il servizio di protezione civile.

Vanno rammentati al riguardo, come provvedimenti basilari, le leggi 27 dicembre 1941, n. 1570 (« Nuove norme per l'organizzazione dei servizi antincendi »), 13 maggio 1961, n. 469 (« Ordinamento dei servizi antincendi e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e stato giuridico e trattamento economico del personale dei sottufficiali, vigili scelti e vigili del Corpo nazionale dei vigili del fuoco »), 8 dicembre 1970, n. 996 (« Norme sul soccorso e l'assistenza alle popolazioni colpite da calamità — Protezione civile ») e, da ultimo, la legge 23 dicembre 1980, n. 930 (« Norme sui servizi antincendi negli aeroporti e sui servizi di supporto tecnico ed amministrativo-contabile del Corpo nazionale dei vigili del fuoco »).

Tali provvedimenti hanno riorganizzato, sul piano generale, l'articolazione e le funzioni del Corpo, dando al Corpo

stesso una strutturazione piuttosto rigida, ancorata ai modelli tradizionali dell'organizzazione burocratica e, quindi, chiusa all'accoglimento di quei postulati che l'esperienza ha posto, sempre con più forza, in termini di conferimento al Corpo di una appropriata sfera di autonomia, snellezza, funzionalità ed efficienza sia a livello ordinamentale che gestionale.

Va altresì tenuto conto delle modifiche intervenute, in questi ultimi anni, sul piano istituzionale (anche a seguito del trasferimento di competenze dallo Stato alle regioni e agli enti locali, nonché dell'entrata in vigore della recente riforma sanitaria) e che hanno in qualche misura posto in causa la riorganizzazione strutturale e funzionale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

L'esigenza del riordinamento del Corpo scaturisce, quindi, da constatazioni obiettive, le quali, d'altra parte, hanno consigliato la formulazione di una proposta di riforma tesa ad assicurare l'efficacia del servizio contestualmente all'attribuzione al Corpo di una sufficiente e concreta autonomia funzionale, gestionale, patrimoniale ed operativa, senza alterarne la collocazione nell'ambito del Ministero dell'interno.

Le linee generali, che hanno ispirato la predisposizione del nuovo ordinamento del Corpo e l'articolazione della presente proposta di legge, si compendiano nei seguenti punti:

1) individuazione dei compiti da attribuire direttamente al Corpo, nel quadro della riconosciuta rilevanza sociale del servizio prestato;

2) predisposizione di una organizzazione, imperniata sulla funzione di indirizzo politico, di alta direzione e di vigilanza del Ministro dell'interno, che prevede una configurazione autonoma e distinta del Corpo rispetto all'attuale assetto organico nell'ambito del Ministero dell'interno, e che si articola nel comitato amministrativo, competente in tema di gestione amministrativa e di programma-

zione generale dell'attività del Corpo, e nel vertice del Corpo, il direttore, responsabile operativo;

3) disciplina dell'organizzazione e delle procedure concernenti taluni aspetti concreti dell'attività del Corpo, con lo strumento dei regolamenti in attuazione delle norme contenute nella legge in argomento;

4) peculiarità del regime contabile, di gestione e dei successivi controlli, intesa a rendere più spedita l'attuazione dei programmi generali e settoriali, anche di dimensione locale, e, in generale, ad assicurare un più proficuo espletamento dei servizi in favore della collettività;

5) individuazione di adeguate modalità di raccordo e coordinamento del Corpo con gli enti autonomi territoriali, per il più compiuto ed efficace esercizio dei relativi compiti.

Il presente provvedimento consta di quattro capi e di 25 articoli, che s'illustrano, in sintesi, come segue.

Gli articoli 1 e 2 definiscono le finalità, i compiti e gli ambiti di intervento del servizio prestato dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nell'intento da una parte di specificare, in modo puntuale, il contesto normativo dell'attività dei vigili del fuoco, tenendo conto della loro professionalità e della concreta esperienza nel settore; dall'altra, di valorizzare gli aspetti di autonomia e di operatività, in termini di efficacia e di efficienza, nonché i collegamenti con i cittadini e con la realtà sociale del territorio.

L'articolo 1, in particolare, indica i fini del servizio prestato dai vigili del fuoco, sottolineandone le caratteristiche sociali e la natura pubblica, in quanto destinato, sul piano generale, a garantire essenzialmente l'interesse comune della collettività nel suo insieme e nei suoi singoli appartenenti; il servizio, pertanto, finalizzato alla priorità del momento preventivo ed alla massima efficacia operativa sul territorio nazionale, è inteso a realizzare, nel coordinamento con tutte le

componenti pubbliche e private interessate, la protezione delle persone e dei beni in situazioni di danno o pericolo, contraddistinte dalla repentinità, da cause anomale o imprevedibili e dalla necessità di interventi tecnici urgenti.

L'articolo 2 contiene la individuazione, concreta e dettagliata, dei compiti attribuiti al Corpo, direttamente o in concorso o in collaborazione con altri organismi od enti, in tema di: soccorso tecnico urgente; pianificazioni territoriali; esecuzione e adozione di misure indispensabili per il soccorso; prevenzione e estinzione degli incendi negli stabilimenti, nei boschi e nelle aree aeroportuali e portuali, protezione civile; predisposizione di misure per la sicurezza del lavoro e per la protezione delle popolazioni e dell'ambiente; selezione e addestramento del personale del Corpo e dei cittadini volontari; rapporti con organismi internazionali e assistenza nel settore a terzi; consulenza, studi, progettazione di impianti e servizi.

Gli articoli da 3 a 10 disciplinano la struttura organica del Corpo. In tale contesto assume particolare rilievo la previsione del regolamento, quale espressione di autonomia nella organizzazione del Corpo, in modo da assicurarne, in particolare, la modularità organizzativa, il decentramento funzionale e territoriale e l'efficienza (articolo 3).

L'emanazione del regolamento, in considerazione della peculiarità e dell'essenzialità dei compiti e tenuto conto della nuova strutturazione del Corpo, è demandata a un

decreto presidenziale, da adottarsi previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno.

I vari livelli dell'ordinamento del Corpo sono costituiti dal Ministro dell'interno, dal comitato amministrativo, dal suo presidente, dal direttore e dal collegio dei revisori, con la previsione dei relativi raccordi e collegamenti in modo da garantire il maggior grado di armonico coordinamento nel rispetto degli specifici compiti attribuiti.

Gli articoli da 11 a 19 disciplinano la gestione economico-finanziaria del Corpo, e sono intesi a realizzare in concreto l'autonomia gestionale, contabile e patrimoniale del Corpo stesso.

Viene, inoltre, prevista apposita delega al Governo per l'emanazione, su proposta del Ministro dell'interno, di norme intese a disciplinare il reclutamento e l'impiego del personale volontario del Corpo, fissando al riguardo i principi e i criteri direttivi; in attesa dell'entrata in vigore di detto decreto, resta ferma la disciplina vigente in materia (articolo 21).

L'ultima parte della proposta è dedicata ai rapporti con tutte le componenti esterne, comunque siano collegate all'attività del Corpo, al fine di realizzare appieno le caratteristiche sociali del servizio e un più proficuo e coordinato esercizio delle attribuzioni di competenza.

Considerata la evidente rilevanza della normativa proposta, si confida nella particolare sensibilità del Parlamento per la più sollecita approvazione.

PROPOSTA DI LEGGE

CAPO I

ORDINAMENTO

SEZIONE I.

FINI E COMPITI.

ART. 1.

(Fini).

1. La presente legge disciplina il servizio prestato dallo Stato per la protezione delle persone e dei beni in situazioni di danno o pericolo, caratterizzate dalla repentinità o dalla presenza di cause anomale o difficilmente prevedibili nell'ambiente e nelle attività produttive e che comportino la necessità dell'intervento tecnico urgente.

2. Al servizio provvede, quale articolazione del Ministero dell'interno, il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, che svolge la propria attività in coordinamento con quella dei competenti uffici dello Stato, degli enti locali e degli altri organismi, pubblici e privati, comunque interessati alla protezione e alla sicurezza delle persone e dei beni.

3. Il servizio deve essere prestato sviluppando al massimo l'attività di prevenzione, assicurando l'efficacia operativa nel Paese in rapporto alle diverse condizioni territoriali, promuovendo la partecipazione del volontariato organizzato e dei cittadini nonché garantendo il più elevato grado di sicurezza e salute dei lavoratori addetti al servizio.

ART. 2.

(Compiti).

1. Nel rispetto dei principi e per l'attuazione degli scopi di cui all'articolo 1, il Corpo nazionale dei vigili del fuoco:

a) effettua l'intervento tecnico urgente per quanto attiene:

1) alla estinzione degli incendi e alle altre situazioni di pericolo per la collettività e l'ambiente;

2) alla protezione dai pericoli derivanti dalla produzione e dall'impiego dell'energia nucleare;

3) al salvataggio di persone vittime di sinistri ed alla ricerca dei dispersi in occasione degli stessi;

4) al recupero e preservazione dei beni di particolare e primario interesse per la collettività;

b) provvede all'espletamento dei servizi antincendio ai sensi delle leggi 13 maggio 1940, n. 690, e 23 dicembre 1980, n. 930;

c) definisce i piani, in rapporto alle particolari caratteristiche territoriali, per effettuare il soccorso tecnico urgente con il massimo di efficacia;

d) formula proposte al Ministro dell'interno in ordine alla determinazione dei tipi degli stabilimenti industriali, depositi e simili tenuti ad istituire un proprio servizio di prevenzione e di estinzione incendi, specificando la dotazione minima di personale e di materiale da adibire a tale servizio nonché le relative caratteristiche tecniche;

e) formula proposte al Ministro dell'interno in ordine alla determinazione della dotazione minima di personale, della consistenza e delle caratteristiche tecniche dei mezzi da adibire al servizio antincendi nei porti ed aeroporti, ove, a termini di legge, l'espletamento del servizio non sia demandato al Corpo;

f) effettua e promuove ricerche, studi e sperimentazioni di carattere tecnico-scientifico inerenti la propria attività;

g) concorre, nel caso di gravi eventi calamitosi, alla prestazione del soccorso tecnico urgente ed al pronto intervento di prima assistenza alle popolazioni. Predispone, altresì, i piani operativi in base ai quali concorre, con le altre componenti di protezione civile, alle operazioni di soccorso;

h) concorre, d'intesa con gli organismi competenti, nell'attuazione di misure a tutela dell'ambiente nei confronti di ogni forma di inquinamento;

i) collabora all'estinzione degli incendi dei boschi nelle situazioni di cui all'articolo 7 della legge 1° marzo 1975, n. 47;

l) espleta il controllo sui sistemi di prevenzione negli impianti, nelle installazioni, negli uffici civili, industriali e commerciali, nei quali si svolgono attività che presentano rischi di incendi;

m) concorre alla predisposizione di sistemi per la sicurezza del lavoro e per la protezione delle popolazioni e dell'ambiente;

n) provvede al reclutamento, alla formazione e alla specializzazione del personale del Corpo;

o) istruisce e addestra i cittadini volontari da utilizzare nel soccorso tecnico;

p) concorre alla preparazione delle unità antincendi per le Forze armate;

q) svolge gli accertamenti tecnico-sanitari nei confronti del personale del Corpo al fine di una più efficace prevenzione delle malattie professionali;

r) promuove e mantiene, previa autorizzazione del Ministro dell'interno, rapporti con organizzazioni ed enti internazionali del settore;

s) fornisce a terzi, in Italia e all'estero, consulenza, assistenza tecnica, stu-

dio, progettazione d'impianti e servizi, nei settori di competenza e nei limiti delle direttive e delle procedure stabilite dal Ministro dell'interno.

ART. 3.

(Regolamento).

1. L'organizzazione e il funzionamento del Corpo, nel rispetto di quanto disposto dalla presente legge, sono stabiliti da apposito regolamento che, in particolare, deve prevedere:

a) la specificazione delle attività del Corpo connesse all'espletamento dei compiti indicati nell'articolo 2;

b) l'ordinamento generale dei servizi del Corpo, assicurando la modularità organizzativa in relazione agli indirizzi dei programmi generali e il decentramento funzionale e territoriale;

c) gli atti fondamentali e di carattere generale deliberati dal comitato amministrativo, da sottoporre all'approvazione del Ministro, fra i quali in ogni caso i bilanci, i programmi e i regolamenti interni;

d) le forme e le modalità della partecipazione popolare, con particolare riguardo a quanto previsto alla lettera o) del comma 1 dell'articolo 2 nonché alla diffusione, tra la popolazione, di una adeguata conoscenza delle tecniche di auto-protezione.

2. Il regolamento è approvato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro per la funzione pubblica, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

SEZIONE II.

STRUTTURE.

ART. 4.

(Ordinamento del Corpo).

1. Il Corpo nazionale dei vigili del fuoco si articola come segue:

- a) comitato amministrativo;
- b) direttore;
- c) collegio dei revisori.

2. Le articolazioni periferiche del Corpo sono determinate ai sensi dell'articolo 3 e corrispondono, di norma, per competenza territoriale, a quelle delle regioni e degli enti locali territoriali.

ART. 5.

(Comitato amministrativo).

1. Al comitato amministrativo spettano tutte le competenze per l'amministrazione e la gestione del Corpo, che non siano demandate dalla presente legge ad organi del Governo della Repubblica o non siano espressamente riservate dalla legge o dal regolamento ad altre strutture del Ministero dell'interno.

2. Il comitato amministrativo è nominato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri; le funzioni di presidente vengono svolte dal Sottosegretario di Stato del Ministero dell'interno delegato alla materia; i componenti, in numero di sei, sono proposti dal Ministro dell'interno e scelti fra esperti e tecnici, in prevalenza appartenenti ad amministrazioni pubbliche, di notoria competenza nelle discipline amministrative, economico-aziendali, tecniche e professionali attinenti ai compiti del Corpo.

3. Per i componenti appartenenti ad amministrazioni statali è disposto il collocamento fuori ruolo per la durata dell'incarico.

4. Alle sedute del comitato partecipano, con voto consultivo, il direttore generale della protezione civile dei servizi antincendi e il direttore del Corpo.

5. I componenti del comitato durano in carica quattro anni e possono essere confermati per non più di una volta.

6. Le indennità spettanti al presidente e ai componenti il comitato stesso sono determinate con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro.

ART. 6.

(Attribuzioni del comitato amministrativo).

1. Il comitato amministrativo delibera in ogni caso:

a) i progetti di modifica del regolamento da trasmettere al Ministro dell'interno per le proposte di competenza;

b) lo schema di programma pluriennale e di bilancio pluriennale;

c) lo schema di bilancio preventivo e del conto consuntivo;

d) le proposte in materia di tariffe e la fissazione delle tariffe di determinati servizi, in caso di delega ai sensi del comma 3 dell'articolo 16;

e) gli atti da cui derivano impegni di spesa eccedenti i limiti stabiliti con il decreto di cui all'articolo 15;

f) i capitolati generali per le forniture, gli appalti e gli altri contratti di maggiore rilevanza;

g) le proposte al Ministro dell'interno concernenti l'ordinamento, l'istituzione e la soppressione dei singoli servizi, nonché l'ordinamento e l'organizzazione del personale, ivi compresa la determinazione degli organici, in attuazione delle norme di legge e degli accordi per il personale;

h) la proposta al Ministro dell'interno per la nomina del vice direttore del Corpo;

i) la proposta al Ministro dell'interno concernente l'ordinamento della Scuola centrale antincendi, l'organizzazione dei corsi e l'aggiornamento professionale del personale;

l) le proposte in ordine agli accordi di cui all'articolo 3 della legge 29 marzo 1983, n. 93;

m) l'adozione di norme riguardanti il proprio funzionamento.

2. Il comitato amministrativo esprime, inoltre, parere obbligatorio in ordine ai provvedimenti concernenti il personale dirigente.

3. Per assicurare il necessario decentramento funzionale e la efficienza operativa dell'attività del Corpo, il comitato amministrativo può delegare propri atti al presidente e al direttore.

ART. 7.

(Presidente).

1. Il presidente del comitato amministrativo:

a) convoca e presiede il comitato amministrativo;

b) sottoscrive i verbali delle deliberazioni adottate;

c) vigila sulla esecuzione delle deliberazioni stesse;

d) nomina, nella prima seduta, il membro del comitato destinato a sostituirlo in caso di assenza o impedimento;

e) esercita le competenze attribuitegli dal regolamento o delegategli dal comitato;

f) stabilisce, anche su proposta del direttore generale della Protezione civile e dei servizi antincendi e del direttore del Corpo, gli argomenti da sottoporre al comitato amministrativo.

ART. 8.

(Direttore).

1. Il direttore del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, scelto tra i dirigenti del Corpo stesso, è nominato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno, sentito il comitato amministrativo. La nomina è rinnovabile una sola volta.

2. Il direttore:

a) è preposto alla direzione tecnica dell'attività operativa del Corpo nel rispetto delle delibere adottate dal comitato amministrativo e delle direttive generali, di indirizzo politico e di alta amministrazione, che il Ministro ritiene necessarie per l'espletamento dei servizi, specie in situazioni emergenti;

b) adotta i provvedimenti necessari a garantire la continuità ed il buon andamento dei servizi, dandone tempestiva comunicazione al presidente del comitato amministrativo e al direttore generale della Protezione civile e dei servizi antincendi;

c) sovrintende all'organizzazione generale dei servizi del Corpo, assicurando il coordinamento dell'attività dei dirigenti dei servizi stessi, a livello centrale e periferico;

d) partecipa alle sedute del Consiglio d'amministrazione del Ministero dell'interno, di cui al comma 1 dell'articolo 1 della legge 13 dicembre 1986, n. 903;

e) adotta i provvedimenti di competenza relativi alla gestione e alla mobilità del personale, anche in esecuzione dei programmi deliberati dal comitato amministrativo e approvati dal Ministro;

f) provvede all'istruttoria degli atti di carattere generale da sottoporre al comitato amministrativo.

3. Il direttore è coadiuvato da un vice direttore, che svolge funzioni vicarie e

quelle delegategli espressamente dal direttore medesimo. Il vice direttore è nominato dal Ministro tra i dirigenti del Corpo, su proposta del comitato amministrativo, sentito il direttore generale della Protezione civile e dei servizi antincendi.

ART. 9.

(Collegio dei revisori).

1. Il collegio dei revisori è composto da tre membri effettivi e da due supplenti ed è nominato per cinque anni con decreto del Ministro dell'interno, che determina anche il compenso spettante ai singoli componenti, di concerto con il Ministro del tesoro.

2. La nomina è rinnovabile per non più di una volta.

3. Sono membri effettivi:

a) un funzionario dirigente del Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato, con funzione di presidente, designato dal Ministro del tesoro;

b) un funzionario dirigente di ragioneria del Ministero dell'interno;

c) un esperto nelle discipline amministrativo-contabili.

4. I membri effettivi designati dal Ministro del tesoro e dal Ministro dell'interno sono collocati fuori ruolo per la durata dell'incarico.

5. Con le stesse modalità di cui al comma 4 sono nominati due membri supplenti, uno per ciascuna delle categorie di cui alle lettere a) e b) del comma 3.

6. Il collegio dei revisori esercita il controllo amministrativo-contabile sugli atti di amministrazione del Corpo e redige le relazioni sulla gestione e sul rendiconto, da trasmettere al Ministro, al comitato amministrativo e al Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato; riferisce, inoltre, almeno semestralmente, sull'azione di controllo.

7. I membri del collegio dei revisori possono in qualunque momento procedere, anche individualmente, ad atti di

ispezione e di controllo e richiedere tutti i documenti dai quali traggono origine le spese.

8. I revisori dei conti possono assistere alle riunioni del comitato amministrativo.

ART. 10.

(Competenze del Ministro dell'interno).

1. Al Ministro dell'interno, che si avvale per l'esercizio delle proprie attribuzioni della direzione generale della protezione civile e del servizio antincendi, compete, oltre al potere di controllo sostitutivo:

a) impartire direttive al comitato amministrativo, con particolare riguardo ai programmi ed ai bilanci pluriennali, e vigilare che la gestione del servizio si svolga nell'ambito dei programmi e delle direttive medesime. A tal fine sono trasmesse al Ministro tutte le delibere adottate dal comitato nonché tutti gli atti e i dati ed elementi informativi che il Ministro richiada; il Ministro ha la potestà di sospendere, nel termine di venti giorni dal ricevimento, l'esecutività delle deliberazioni del comitato amministrativo ritenute in contrasto con le leggi, i programmi approvati e con le direttive impartite, e di richiedere al comitato amministrativo i necessari chiarimenti o elementi integrativi di giudizio. Entro i venti giorni successivi al ricevimento dei richiesti chiarimenti il Ministro può disporre, con provvedimento motivato, l'annullamento delle deliberazioni;

b) la proposta al Consiglio dei ministri dello scioglimento del comitato amministrativo, in caso di gravi irregolarità che ne compromettano il normale funzionamento tecnico-amministrativo, e della revoca, per gravi motivi, dei singoli componenti il comitato amministrativo stesso e del direttore;

c) il potere ispettivo e di inchiesta nei confronti dell'attività generale del Corpo;

d) la rappresentanza legale e processuale del Corpo;

e) l'adozione dei provvedimenti concernenti il personale dirigente, anche su proposta del comitato amministrativo, fino all'entrata in vigore della legge di disciplina dello stato giuridico del personale dirigente;

f) la presentazione al Parlamento, unitamente allo stato di previsione delle spese del Ministero dell'interno, di una relazione sull'attività svolta dal Corpo;

2. Agli effetti della presente legge il termine Ministro, senza ulteriori precisazioni, si intende riferito al Ministro dell'interno.

CAPO II

ORDINAMENTO FINANZIARIO E CONTABILE — CONTROLLI

SEZIONE I.

PROGRAMMI E BILANCI.

ART. 11.

(Programma pluriennale).

1. Il Corpo opera sulla base di un programma pluriennale proposto dal comitato amministrativo entro il 31 marzo di ogni anno, approvato dal Ministro dell'interno, trasmesso al Governo e da questo al Parlamento come parte integrante del bilancio del Ministero dell'interno.

2. Il programma, che ha durata almeno triennale e comunque non superiore al quinquennio, determina gli obiettivi che il Corpo deve raggiungere nel periodo di riferimento, specificando fra l'altro il volume e la destinazione degli investimenti per aree territoriali.

ART. 12.

(Bilancio pluriennale).

1. Unitamente al programma pluriennale è proposto, approvato e trasmesso, a norma dell'articolo 4 della legge 5 agosto 1978, n. 468, come sostituito dall'articolo 4 della legge 23 agosto 1988, n. 362, il bilancio pluriennale del Corpo.

ART. 13.

(Bilanci annuali e conti consuntivi).

1. L'esercizio finanziario coincide con l'anno solare.

2. Il comitato amministrativo delibera la proposta di bilancio preventivo dell'anno successivo che definisce, nell'ambito del programma pluriennale, gli obiettivi dell'esercizio cui si riferisce e determina le previsioni sull'andamento di cassa dell'esercizio stesso.

3. Ad esercizio chiuso è predisposta una relazione contenente la valutazione della misura in cui gli obiettivi sono stati raggiunti e l'analisi dei motivi del loro eventuale mancato raggiungimento.

ART. 14.

(Finanziamento).

1. Per il finanziamento delle spese del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, oltre agli introiti derivanti dai servizi a pagamento, ed ad ogni altra entrata iscritta nella parte attiva del bilancio, è prevista altresì la iscrizione in appositi capitoli dell'assegnazione a carico del bilancio dello Stato da fissare, con cadenza triennale, con le modalità previste dall'articolo 11, comma 2, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, come sostituito dall'articolo 5 della legge 23 agosto 1988, n. 362.

2. Ai fini della determinazione dell'ammontare dei finanziamenti deve tenersi conto, per quanto possibile, dei criteri e degli obiettivi indicati nel programma pluriennale di cui all'articolo 11.

SEZIONE II.

CONTABILITÀ.

ART. 15.

(Norme di contabilità).

1. Entro un anno dall'approvazione del regolamento di cui all'articolo 3, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro, sono approvate norme, aventi valore di legge ordinaria, concernenti la gestione contabile e patrimoniale del Corpo e la disciplina dei procedimenti contrattuali, anche in deroga alla vigente normativa sulla contabilità generale dello Stato.

2. Tali norme si conformano ai principi e alle disposizioni della presente legge tenendo conto, in particolare, delle esigenze di economicità e tempestività della relativa attività.

3. Le norme stesse devono attenersi ai seguenti criteri:

a) deve essere prevista l'istituzione, nell'ambito del Corpo, di un servizio o ufficio di ragioneria, con esclusivi compiti amministrativo-contabili;

b) deve essere definito un sistema di scritturazioni contabili, compatibile con le disposizioni della presente legge in materia di bilancio, idoneo a rilevare la situazione economica, anche per centri di costo;

c) devono essere determinati i limiti di valore di cui all'articolo 6, comma 1, lettera e), e devono essere stabiliti criteri per l'adeguamento automatico di detti limiti alle variazioni dell'indice del costo della vita rilevato dall'ISTAT;

d) deve essere prevista l'istituzione di particolari uffici tecnici, dotati di personale qualificato, con compiti di studio, progettazione, direzione e collaudo in materie per le quali è prevista una specifica competenza del Corpo;

e) in armonia con le disposizioni vigenti e da emanarsi per l'applicazione delle norme CEE in materia di lavori pubblici e di fornitura devono essere previsti, quali metodi ordinari di aggiudicazione dei contratti, l'asta pubblica e la licitazione privata e devono essere determinati i casi in cui è consentito il ricorso alla trattativa privata o alla esecuzione in economia;

f) è di massima previsto, quale sistema di aggiudicazione degli appalti di opera, quello dell'offerta più conveniente da determinarsi sulla base di tutti gli elementi dell'offerta stessa;

g) devono essere individuate le ipotesi in cui può prevedersi la soppressione di tutti i pareri e gli altri adempimenti che comportino l'intervento obbligatorio di organi esterni al Corpo nel procedimento contrattuale, prevedendo la possibilità di affidare funzioni consultive in materia contrattuale ad un apposito organo collegiale, presieduto da un consigliere di Stato e del quale dovranno far parte, oltre ai rappresentanti dell'Amministrazione, anche un rappresentante della Corte dei conti e della Ragioneria generale dello Stato. Alle riunioni di detto organismo possono essere chiamati a partecipare, nei casi da determinarsi da parte del comitato amministrativo, esperti e tecnici estranei al Corpo;

h) le disposizioni in materia di anticipazione del prezzo e di revisione dei prezzi contrattuali si devono ispirare alle norme vigenti nel settore pubblico;

i) deve essere disciplinata l'attribuzione delle funzioni di ufficiale rogante per i contratti da stipulare nell'interesse del Corpo.

ART. 16.

(Tariffe).

1. La misura e l'aggiornamento delle tariffe dovute per i servizi a pagamento resi dal Corpo nazionale dei vigili del

fuoco sono determinati, sentito il comitato amministrativo, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro e col Ministro delle finanze.

2. I proventi dei servizi di cui al comma 1 sono introitati annualmente nella parte attiva del bilancio del Corpo.

3. Con il decreto di cui al comma 1 può essere delegata al comitato amministrativo la fissazione delle tariffe di determinati servizi.

ART. 17.

(Trattamento tributario).

1. Si applicano al Corpo nazionale dei vigili del fuoco le norme vigenti sul trattamento tributario per le amministrazioni dello Stato.

SEZIONE III.

CONTROLLI.

ART. 18.

(Controllo della Corte dei conti).

1. La Corte dei conti esercita il controllo successivo sulla gestione del Corpo accertando la legittimità e la regolarità di atti, operazioni, comportamenti anche omissivi e risultati relativi alle entrate e alle spese, nella loro globalità ovvero per singoli casi, materie o settori, con riguardo agli obiettivi stabiliti dalle leggi e dai programmi ed ai principi di buon andamento della pubblica amministrazione, tenendo conto dei costi, dei modi e dei tempi dell'attività gestoria.

2. Gli specifici criteri di valutazione relativi alle diverse materie non determinati dalla legge o dai programmi sono indicati in apposite istruzioni generali adottate dal Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Ministro dell'interno.

3. I casi, settori o materie da assoggettare al controllo di cui al comma 1 sono individuati periodicamente dalla sezione di controllo, anche in rapporto ad esercizi finanziari precedenti.

4. Sono sottoposti a pronuncia della sezione di controllo, previa istruttoria dei magistrati addetti ai competenti uffici:

a) tutti i casi nei quali, sui punti che in sede istruttoria abbiano dato luogo ad osservazioni e rilievi, i chiarimenti forniti dal Corpo non siano ritenuti soddisfacenti dal consigliere delegato al controllo;

b) le questioni di particolare importanza, anche ai fini di preventivo indirizzo e coordinamento del controllo.

5. Le determinazioni della sezione sono pubblicate con deposito in segreteria e comunicate al presidente del comitato amministrativo, al Ministro dell'interno ed alla Presidenza del Consiglio dei ministri.

6. Le determinazioni medesime sono sottoposte al riesame delle sezioni riunite in sede di controllo quando il Ministro dell'interno, su proposta del comitato amministrativo e previa conforme deliberazione del Consiglio dei ministri, ritenga di non darvi seguito e ne faccia immediata comunicazione alla Corte. La pronuncia delle sezioni riunite è pubblicata e comunicata in conformità al comma 5.

7. In ogni altro caso, i funzionari del Corpo, preposti ai servizi interessati alle determinazioni della Corte, debbono dare a questa ultima notizia dei provvedimenti e di ogni altra misura consequenzialmente adottata, per quanto di propria competenza. Alle sedute della sezione di controllo e delle sezioni riunite di cui ai precedenti commi assiste un magistrato della procura generale.

ART. 19.

(Esercizio e ambito del controllo successivo).

1. Il controllo successivo sulla gestione del Corpo è svolto, nell'esercizio finanzia-

rio di competenza e in quello immediatamente successivo, con le modalità previste nei commi seguenti.

2. In sede di controllo successivo la Corte dei conti verifica la regolarità dei dati contabili.

3. La sezione di controllo pronuncia sugli atti che comportino entrate o spese ove sorgano questioni di legittimità. Le pronunce possono riguardare la regolarità di atti, operazioni e comportamenti, anche omissivi, ed essere relative a più atti unitariamente considerati. Sono sottoposti a controllo gli atti, comunque denominati, con i quali, in materia di entrate, si impartiscono direttive o si adottano pronunce da parte dell'autorità amministrativa.

4. In settori o materie periodicamente da essa individuati, la sezione di controllo accerta la conformità dell'attività gestoria agli obiettivi ed ai parametri organizzativi e di azione stabiliti dalle leggi, dai programmi e da istruzioni governative; ne verifica la coerenza con il principio del buon andamento della pubblica amministrazione anche con riguardo al rispetto delle esigenze di efficienza e di economicità.

5. L'ambito di esercizio del controllo successivo di cui al comma 3 ed i settori e le materie di cui al comma 4 sono individuati dalla sezione di controllo in rapporto a criteri di rotazione, al rilievo finanziario delle attività ed alle finalità di rilevante interesse pubblico.

6. Per l'esercizio del controllo successivo, copie conformi degli atti e dei titoli di spesa sono trasmesse, unitamente alla documentazione giustificativa, alla Corte dei conti, a cura della competente ragioneria, entro il termine di quindici giorni dalla data dell'eseguito riscontro. La sezione di controllo determina in quali casi gli atti debbano essere invece trasmessi con riepiloghi trimestrali o semestrali, ovvero sostituiti da elenchi contenenti le indicazioni ritenute necessarie, e quali specifiche attestazioni possano tener luogo della documentazione giustificativa. Essa, inoltre, sentita l'amministrazione, può stabilire adempimenti di congrua pe-

riodicità da parte di quest'ultima, anche mediante invio di questionari, prospetti e simili.

CAPO III

ORDINAMENTO DEL PERSONALE

ART. 20.

(Personale).

1. Lo stato giuridico e il trattamento economico del personale del Corpo è disciplinato dalla legge quadro sul pubblico impiego 29 marzo 1983, n. 93.

2. La prima determinazione degli organici del personale con qualifica dirigenziale viene stabilita nella tabella A allegata alla presente legge.

3. Per il restante personale nella allegata tabella B viene indicata la dotazione organica delle singole qualifiche da raggiungersi entro il 1991 secondo le modalità e i tempi previsti dalla apposita legge sul potenziamento del Corpo.

ART. 21.

(Personale volontario del Corpo).

1. Entro il termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro per la funzione pubblica, sono emanate norme aventi valore di legge ordinaria, intese a disciplinare compiutamente il reclutamento e l'impiego del personale volontario previsto dalla legge 13 maggio 1961, n. 469, e successive modificazioni.

2. Per l'emanazione delle predette norme sono osservati i seguenti principi e criteri direttivi:

a) le prestazioni del personale volontario devono essere a tempo determinato

o saltuarie in modo da non costituire i presupposti per un rapporto permanente di pubblico impiego;

b) specifiche disposizioni devono regolare lo stato giuridico del personale volontario, in particolare per quanto concerne i sistemi di reclutamento, anche per quanto attiene all'idoneità psicofisica e attitudinale, la formazione professionale, i limiti di età per la cessazione dal servizio, i casi e le modalità per l'esonero dal servizio per incapacità o insufficiente rendimento, assicurando la garanzia del contraddittorio;

c) deve essere assicurata da parte dei datori di lavoro, pubblici e privati, la conservazione del posto occupato e deve essere altresì garantito un trattamento economico pari a quello iniziale del personale permanente;

d) devono stabilirsi norme intese a disciplinare l'assicurazione del personale volontario contro gli infortuni in servizio e le infermità contratte per causa diretta ed immediata di servizio, prevedendo l'esonero dell'Amministrazione da ogni responsabilità, i relativi massimali e i criteri per il loro aggiornamento, l'assunzione a carico del Servizio sanitario nazionale delle spese di degenza e di cura a seguito degli infortuni e delle infermità innanzi indicate, in armonia con quanto previsto nella legge 23 dicembre 1978, n. 833;

e) devono essere individuati i settori, le condizioni e gli ambiti territoriali di impiego del personale volontario, tenendo conto in particolare della formazione professionale acquisita; l'intervento del personale volontario deve svolgersi, di norma, nel territorio di competenza del distacco volontario di assegnazione, salvo in caso di gravi calamità o catastrofi.

3. La disciplina prevista dalla legge 13 maggio 1961, n. 469, e successive modificazioni, per il personale volontario del Corpo resta ferma fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 1.

CAPO IV

COLLEGAMENTI ISTITUZIONALI
E PARTECIPAZIONE POPOLARE

ART. 22.

(Collegamenti istituzionali).

1. Il Corpo svolge la propria attività in coordinamento con quella degli uffici dello Stato, delle regioni, degli enti locali territoriali nonché di altri organismi, pubblici e privati, i cui compiti istituzionali attengono alle materie individuate dall'articolo 2, in modo da assicurare il più compiuto ed efficace esercizio delle rispettive attribuzioni.

ART. 23.

(Collegamenti con uffici ed enti locali).

1. I responsabili delle strutture periferiche del Corpo sono tenuti ad informare tempestivamente il prefetto su ogni fatto la cui conoscenza sia utile per consentire al prefetto medesimo l'esercizio delle funzioni attribuitegli dalle norme vigenti.

2. Resta salva ogni diversa disposizione in vigore nella materia per le regioni a statuto speciale, contenuta nei rispettivi statuti e nelle relative norme di attuazione.

ART. 24.

(Collaborazione con altri istituti).

1. Anche ai fini dell'espletamento dei compiti attribuiti al Corpo dall'articolo 2, comma 1, lettere *r)* e *s)*, il comitato amministrativo può, previa autorizzazione del Ministro dell'interno, stipulare convenzioni per la collaborazione con altri istituti o enti, anche stranieri, nell'ambito delle proprie finalità istituzionali.

ART. 25.

(Collegamenti con le normative antinfortunistiche e con il Servizio sanitario nazionale).

1. Nel rispetto delle attribuzioni assegnate in via primaria ad altri enti e organismi, il servizio svolto dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco si esplica anche nel settore della prevenzione degli infortuni sul lavoro e concorre al conseguimento degli obiettivi specificati nella legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante l'istituzione del Servizio sanitario nazionale.

2. In tale ambito, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri della sanità e del lavoro e previdenza sociale, sono determinati il ruolo, le competenze e i collegamenti dei servizi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, al fine del coordinamento con l'azione svolta da uffici statali, regionali, e da organismi, pubblici o privati, operanti istituzionalmente nelle materie indicate al comma 1.

3. Il decreto di cui al comma 2 è adottato sulla base dei criteri indicati dall'articolo 24 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, in quanto compatibili, e in armonia con il decreto emanato ai sensi del primo comma dell'articolo 2 della legge 18 luglio 1980, n. 406.

TABELLA A
(Articolo 20)

DIRIGENTI DEL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO DI
CUI AL QUADRO D DELLA TABELLA III DELL'ALLEGATO 2 AL
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 GIUGNO
1972, N. 748, E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI

Livelli di funzione.

Livello di funzione	QUALIFICA	Posti di qualifica	FUNZIONE	Posti di funzione
B	Dirigente Generale	1	Direttore del Corpo nazionale vigili del fuoco	1
C	Dirigente Generale	6 *	Vice direttore del Corpo nazionale vigili del fuoco	1
			Comandante di zone operative	5
			Direttore del servizio ispettivo	1
D	Dirigente Superiore	52	Dirigente servizio tecnico centrale	1
			Comandante delle scuole centrali	1
			Direttore Centro studi ed esperienze	1
			Ispettore centrale	4
			Dirigente servizio sanitario	1
			Dirigente servizio ginnico sportivo	1
			Vice comandante di zone operative	5
			Consigliere ministeriale aggiunto	3
			Ispettori regionali	19

* Vengono in pari tempo soppressi i posti fuori ruolo di dirigente generale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco di cui all'articolo 36 della legge 23 dicembre 1980, n. 930 e all'articolo 49, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975. n. 805.

Segue: TABELLA A
(Articolo 20)

Livello di funzione	QUALIFICA	Posti di qualifica	FUNZIONE	Posti di funzione
			Ispettori portuali ed aeroportuali	3
			Comandanti provinciali di sede rilevante	12
E	Primo Dirigente	163	Capo di ispettorato del servizio tecnico centrale	16
			Ispettore capo ripartizione scuole centrali antinc.	2
			Ispettore capo laboratorio centro studi ed esperienze	7
			Vice dirig. servizio ginnico sportivo	1
			Comandanti provinc. ..	81
			Dirigenti uffici comandi zona operat. .	15
			Vice ispettori regionali	19
			Vice comandanti di sedi rilevanti	12
			Addetto ispettorati portuali ed aeroport. .	3
			Comandante centro addestram. tecnico ..	1
			Dirigenti uffici sanitari	6

TABELLA B
(Articolo 20)

a) CARRIERA DIRETTIVA

		Livello
1) Ruolo tecnico:		—
Ispettore capo aggiunto	(a) 139	8°
Ispettore superiore		7°
	397	
Ispettore		7°

Totale ...	536	
	=====	
2) Servizio ginnico-sportivo:		
Direttore ginnico-sportivo aggiunto	1	8°
Ispettore ginnico-sportivo	2	7°

Totale ...	3	
	=====	
3) Servizio sanitario:		
Direttore sanitario aggiunto	}	6
Ispettore sanitario		

Totale ...	6	
	=====	

(a) Oltre ai posti ad esaurimento di cui all'articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748.

Segue: TABELLA B
(Articolo 20)

b) CARRIERA DI CONCETTO RUOLO TECNICO

Qualifica:		Livello
		—
Geometra e perito capo	56	7°
Geometra e perito principale	152	6°
Geometra e perito	371	6°
	<hr/>	
	Totale ...	579
		<hr/> <hr/>

c) CARRIERA DEI CAPI REPARTO E CAPI SQUADRA

Qualifica:		Livello
		—
Capo reparto	1.625	6°
Vice capo reparto	4.009	5°
Capo squadra	4.877	5°
	<hr/>	
	Totale ...	10.511
		<hr/> <hr/>

d) CARRIERA DEI VIGILI

Qualifica:		Livello
		—
Vigile	13.748	4°
	<hr/>	
	Totale ...	13.748
		<hr/> <hr/>

Segue: TABELLA B
(Articolo 20)

e) CARRIERE DEI SERVIZI DI SUPPORTO TECNICO

		Livello
1) Carriera di concetto:		—
Perito tecnico capo	7	7°
Perito tecnico principale	31	6°
Perito tecnico	32	6°
	—	
Totale ...	70	
	====	
2) Carriera esecutiva:		
Coadiutore tecnico superiore	25	5°
Coadiutore tecnico principale	137	4°
Coadiutore tecnico	148	4°
	—	
Totale ...	310	
	====	
3) Carriere degli operai:		
Operaio specializzato	640	4°
Operaio qualificato	110	3°
Operaio comune	370	2°
	—	
Totale ...	1.120	
	====	

Segue: TABELLA B
(Articolo 20)

f) CARRIERE DEI SERVIZI DI SUPPORTO AMMINISTRATIVO
CONTABILE

	Livello
	—
1) Carriera direttiva (*)	8°
2) Carriera di concetto amministrativa:	
Segretario capo	7°
Segretario principale	6°
Segretario	6°
	—
Totale ...	265
	=
3) Carriera di concetto di ragioneria:	
Ragioniere capo	7°
Ragioniere principale	6°
Ragioniere	6°
	—
Totale ...	348
	=
4) Carriera esecutiva:	
Ruolo archivio:	
Coadiutore superiore	5°
Coadiutore principale	4°
Coadiutore	4°
	—
Totale ...	744
	=
Ruolo uffici copia:	
Coadiutore superiore dattilografo	5°
Coadiutore dattilografo	4°
	—
Totale ...	847
	=

(*) Ruolo ad esaurimento ai sensi dell'articolo 8 della legge 4 marzo 1982, n. 66.